



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente -  
Dott. CARLO DE CHIARA - Presidente -  
Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -  
Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -  
Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -  
Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -  
Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -  
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -  
Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 14012-2022 proposto da:

Oggetto

DISCIPLINARE  
AVVOCATI

Ud. 06/12/2022 -  
PU

R.G.N. 14012/2022

Rep.



(omissis) , quale difensore di se stessa,  
elettivamente domiciliata in (omissis)  
, presso lo studio dell'avvocato (omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TREVISO, PROCURATORE  
GENERALE REPUBBLICA CORTE CASSAZIONE;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 26/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE  
FORENSE di ROMA, depositata il 22/03/2022;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
06/12/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;  
Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona dell'Avvocato  
Generale Dott. FRANCESCO SALZANO, che ha chiesto  
dichiararsi inammissibile il primo motivo e rigettare gli altri  
motivi;

### **FATTI DI CAUSA**

**1.** Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 26 del  
2022, confermò il provvedimento del Consiglio Distrettuale di  
Disciplina del Veneto che aveva rigettato l'istanza di  
ricusazione avanzata dall'avv. (omissis) nei confronti  
dell'avv. (omissis) , segretario del collegio disciplinare  
inizialmente presieduto dall'avv. (omissis) , cui era  
subentrato l'avv. (omissis) , a seguito di accoglimento della  
richiesta di astensione della prima.



Assumeva la ricorrente che, per effetto della sostituzione del Presidente del collegio, fosse necessario provvedere alla sostituzione anche del segretario, che era incompatibile, avendo posto in essere atti nel medesimo procedimento, in conformità con quanto previsto dalle norme del codice di rito penale.

Il Consiglio distrettuale di disciplina aveva disatteso la richiesta rilevando che in caso di astensione o di ricusazione di un proprio componente è prevista la sola sostituzione del componente astenuto o ricusato, non potendosi esigere la sostituzione dell'intero collegio.

D'altronde il richiamo alle norme del codice di rito operato dal Regolamento del CNF è compiuto nei limiti della compatibilità.

Il CNF ha confermato la decisione del CDD rilevando, in primo luogo, che non potevano assimilarsi la posizione dell'avv.

(omissis) con quella dell'avv. (omissis), in quanto la prima si era astenuta per avere avuto conoscenza, nella veste di componente del COA di altro procedimento scaturente da un esposto dell'avv. (omissis), e che le norme che regolano il procedimento disciplinare forense non contemplano alcuna ipotesi di incompatibilità-astensione alla partecipazione a diverse fasi del medesimo procedimento (non essendo nemmeno previste modifiche della composizione della sezione, con la sola eccezione dell'impossibilità del Consigliere Istruttore di partecipare a talune deliberazioni).

Era del pari disatteso il motivo con il quale l'avv. (omissis) assumeva l'erroneità dell'affermazione circa l'identità della



composizione della sezione, dovendosi porre in evidenza come non fossero invocabili i principi del cd. giudice naturale, stante la funzione amministrativa svolta dal CDD.

Del pari erronee erano le conclusioni della ricorrente quanto all'interpretazione delle norme del Regolamento CNF n. 2/2014, dalle quali invece si ricava la necessità di procedere alla sostituzione del solo componente astenuto o ricusato, così che, una volta avvenuta tale sostituzione, alla decisione partecipano i medesimi componenti che hanno deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, atteso che l'art. 9 co. 3 disciplina la diversa ipotesi in cui, a seguito della astensione ovvero della ricusazione, in ragione del numero dei supplenti, non sia possibile assicurare la prescritta sostituzione.

Infine, erano reputate prive di fondamento anche le censure che investivano la ricorrenza della causa di ricusazione, in quanto il CNF riteneva che le norme del codice di procedura penale disciplinanti le ipotesi di incompatibilità non possono trovare automatica applicazione del procedimento disciplinare, dovendosi dare adeguata applicazione alla clausola di compatibilità che è contenuta nelle norme del Regolamento del CNF, e che prevedono in via autonoma le ipotesi di incompatibilità (artt. 28, 38, 58 co. 2).

Peraltro, nella fattispecie, l'avv. (omissis) aveva partecipato come segretario al primo collegio che però non aveva effettuato alcuna valutazione di merito, ma si era limitato solo a comunicare l'avvio del procedimento disciplinare.



Avverso la citata sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dall'avvocato (omissis) sulla base di cinque motivi. Gli intimati non hanno compiuto attività difensiva in questa sede.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'eccesso di potere per travisamento dei fatti nonché la violazione dell'art. 111 Cost. per omessa motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha reputato che l'avv. (omissis) si sia astenuta per ragioni di convenienza, senza tenere conto che in realtà l'astensione scaturiva da una istanza di ricusazione della ricorrente in ragione dell'incompatibilità scaturente da atti compiuti in un diverso procedimento amministrativo connesso. Inoltre, la decisione non avrebbe spiegato quali erano le ragioni a sostegno della dichiarazione di astensione diverse da quelle che invece motivavano l'istanza di ricusazione.

Il secondo motivo denuncia l'eccesso di potere per disparità di trattamento tra situazioni consimili, rilevando che le ragioni che avevano indotto l'avv. (omissis) ad astenersi erano ricorrenti anche per l'avv. (omissis), non essendo dato distinguere tra atti compiuti nello stesso procedimento ovvero in altro procedimento.

Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi e la mancata interpretazione sistematica degli artt. 4, co. 4, e 9, co. 3, del Regolamento CNF n. 2/2014, ricavando da tali norme la regola secondo cui è



possibile la sostituzione dell'intero collegio di disciplina, avendo il regolamento individuato anche il rimedio per il caso in cui, a seguito della necessità di sostituzione, non sia possibile raggiungere il numero necessario per il funzionamento dell'organo di disciplina.

Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 111 Cost. per difetto assoluto di motivazione ovvero per motivazione apparente nella parte in cui si limita a riferire come non convincente la tesi difensiva della ricorrente, quanto alla presunta immutabilità del collegio.

Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 59, co. 1, lett. n, della legge n. 247/2012, nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto inapplicabili le norme del codice di rito penale al procedimento disciplinare.

## **2. Il ricorso è inammissibile.**

Reputa la Corte che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza che ha affermato che, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso le decisioni adottate dal Consiglio Nazionale Forense in sede di gravame avverso la deliberazione del Consiglio locale dell'Ordine che abbia rigettato l'istanza, proposta dall'incolpato, di ricusazione di consiglieri dell'Ordine territoriale, sostenendosi che, per un verso, tale rimedio non è contemplato dal sistema degli artt. 54 e 56 dell'Ordinamento Professionale Forense (regio decreto - legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), il quale (analogamente a quanto dispone, nel processo



civile, l'art. 53, secondo comma, cod. proc. civ., in forza del quale la decisione sulla ricusazione è pronunciata con ordinanza non impugnabile) esclude la stessa impugnabilità avanti al CNF della deliberazione sulla ricusazione adottata dal Consiglio territoriale, non potendo condurre ad una diversa conclusione l'art. 53, ultimo comma, delle norme integrative e di attuazione dell'Ordinamento Professionale (approvate con regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), là dove si prevede che "le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare", e ciò tenuto conto, oltre che del carattere generico di quest'ultima norma, anche della natura di norme secondarie delle disposizioni contenute in tale testo. Per l'altro, è stato affermato che detto ricorso per cassazione neppure può ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che la natura di organo amministrativo del Consiglio locale dell'Ordine qualifica come amministrativi sia il procedimento incidentale di ricusazione dei componenti di detto organo, sia la relativa deliberazione, ed esclude pertanto che tale deliberazione - ancorché poi riesaminata dal CNF - abbia il carattere della decisorietà su posizioni di diritto soggettivo, carattere necessario, unitamente a quello della definitività, per la ricorribilità dei provvedimenti ai sensi del citato art. 111 Cost. (Cass. S.U. n. 5503 del 18/03/2004; conf. Cass. S.U. n. 12804/2005, non massimata; nonché più di recente Cass. S.U. n. 17108/2017, per la non ricorribilità



del rigetto da parte del CNF della richiesta di ricusazione dei suoi componenti).

Nella motivazione dei precedenti richiamati è stato rilevato che le decisioni del CNF suscettibili di ricorso per cassazione sono soltanto quelle contemplate nell'art. 54 del RDL n. 1578/1933, il quale stabilisce che lo stesso Consiglio pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma della stessa legge ed esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri.

E' stato quindi affermato che, alla stregua del combinato disposto degli [artt. 54 e 56 r.d.l. n. 1578/33](#) deve escludersi la ricorribilità per cassazione delle decisioni in tema di ricusazione emesse nei procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati.

Non ignora il Collegio come nel precedente citato si facesse leva anche sul fatto che il RDL n. 1578/1933, così come il successivo decreto legislativo C.p.S. del 28 maggio 1947 n. 597, non prevedevano che le decisioni sulla ricusazione potessero essere impugnate dinanzi al CNF, e che tale quadro normativo è stato oggi modificato a seguito della previsione di cui all'art. 8 co. 1 del Regolamento CNF n. 2/2014, che dispone che l'ordinanza che decida sulla ricusazione possa essere impugnata dinanzi al CNF, come appunto avvenuto nella fattispecie.

Ritengono però le Sezioni Unite che tale facoltà di impugnazione non immuti la conclusione in punto di non





ricorribilità per cassazione, essendo carente nella relativa decisione il carattere della definitività.

Infatti, la giurisprudenza richiamata ha chiarito che, quanto alla possibilità di invocare per il provvedimento che decida sulla ricusazione, [l'art. 111 penultimo comma Cost.](#) debbono valere le argomentazioni già a suo tempo spese da Cass. S.U. n. [17636/03](#), che ha sostenuto che la decisione di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione, in quanto, pur avendo natura decisoria - atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte - manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus".

Infatti, l'eventuale vizio causato dall'incompatibilità del giudice invano ricusato si converte in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa.

In linea con questa impostazione è poi anche la giurisprudenza relativa ai procedimenti disciplinari relativi ai magistrati, ove anche di recente è stato ribadito che le ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore



della Magistratura che decidono sulle istanze di ricusazione non sono impugnabili con il ricorso per cassazione, in quanto l'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, nel richiamare la disciplina delle impugnazioni prevista dalle norme processuali penali, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni di merito, restando esclusa l'estensibilità all'intero procedimento disciplinare della normativa del codice di procedura penale, il cui richiamo è espressamente limitato dal legislatore allo svolgimento di specifiche attività, come la discussione dibattimentale e le attività d'indagine. Ne consegue che, in mancanza di una regolamentazione espressa o di uno specifico rinvio al codice di procedura penale, è applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con conseguente inoppugnabilità del provvedimento, salva la possibilità di far valere la nullità degli atti e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile con l'impugnazione della decisione definitiva (Cass. S.U. n. 41991 del 30/12/2021).

In relazione poi al procedimento disciplinare per gli esercenti la professione forense, è stato sostenuto che i principi dettati per la ricusazione del giudice (come nel caso deciso dalla sentenza n. 17636/2003),valgano anche per il caso in cui la ricusazione investa i componenti di un organo amministrativo quale il COA, ed oggi il CDD, attesa la qualificazione anche di quest'ultimo come organo amministrativo.

La modifica contenuta nel Regolamento del CNF n. 2/2014 ha inteso assicurare al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare un ulteriore strumento di garanzia, ma senza che



resti modificata la conclusione in punto di non definitività della decisione presa in sede di impugnazione dal CNF, con ciò che ne consegue in punto di non immediata ricorribilità.

Anzi, la modifica appare idonea a munire di un'autonoma portata precettiva anche la previsione di cui all'[art. 53 ultimo comma r.d. 22 gennaio 1934 n. 37](#) - norme integrative e di attuazione del [r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578](#) -, il quale dispone che "le impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare", norma per la quale era invece difficile trovare un autonomo spazio applicativo, allorché in passato si negava anche l'impugnabilità dinanzi al CNF delle ordinanze in punto di ricusazione o di astensione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

**3.** Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

**4.** Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**5.** In accoglimento della richiesta della ricorrente si dispone che a cura della cancelleria sia apposta sull'originale della



sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di sua riproduzione in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'interessata riportati sulla sentenza.

### **P.Q.M.**

Dichiara il ricorso inammissibile;

Dispone che a cura della cancelleria sia apposta sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'interessata riportati sulla sentenza;

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022.

**Il Consigliere Estensore**

**Il Presidente**

